



Novazzano, 19 aprile 1994 (2078)

ORDINANZA D'APPLICAZIONE

DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI DIRETTI ALL'INQUILINO

IL MUNICIPIO,

visti gli art. 192 LOC e 44 RALOC, richiamato l'art. 13 del Regolamento comunale per la concessione di sussidi diretti all'inquilino

ORDINA

Art. 1 Reddito (art. 7.1)

Sono considerati quali elementi costitutivi del reddito lordo:

- i proventi da attività dipendente o indipendente;
- i proventi da sostanza immobiliare e mobiliare;
- le rendite e le pensioni di ogni specie, sia svizzere che estere;
- gli alimenti ricevuti dal coniuge separato o dall'ex-coniuge divorziato;
- i proventi da altre fonti.

Art. 2 Ammontare del sussidio (art. 6)

Il sussidio da versare è arrotondato al franco superiore, ritenuto l'importo massimo stabilito dal Regolamento.
Nessun versamento in caso di sussidio inferiore a fr. 20.--.

Art. 3 Obblighi del beneficiario (art. 10/12)

Il richiedente ha l'obbligo di comunicare alla Cancelleria comunale ogni aumento o diminuzione del canone di locazione, nonché ogni e qualsiasi mutamento delle condizioni personali e della sua situazione economica durante l'anno di competenza.

Art. 4 Procedura (art. 9-13)

Chi intende richiedere il sussidio deve ritirare l'apposito modulo presso la cancelleria comunale. Il modulo, debitamente completato e firmato, dovrà essere inoltrato entro il 30 giugno di ogni anno, corredato dai seguenti allegati:

- attestazione del datore di lavoro relativa al reddito lordo percepito da ogni componente dell'economia domestica durante gli ultimi 3 mesi precedenti la domanda (su apposito formulario);
- attestazione relativa ai pagamenti della Cassa di Compensazione, qualora il richiedente o i componenti dell'economia domestica fossero al beneficio di una rendita AVS, AI o complementare;
- attestazione relativa ai versamenti dell'INSAI e dell'AMF qualora il richiedente o i componenti dell'economia domestica fossero beneficiari di una rendita;
- attestazione o ultimo conteggio dell'indennità della Cassa disoccupazione per le persone disoccupate;
- attestazione relativa a versamenti di pensioni e rendite di qualsiasi natura effettuati da istituti svizzeri e esteri;
- sentenza di separazione, di divorzio o decreti che riconoscano il diritto o l'obbligo ad alimenti;
- ultima notifica di tassazione per il richiedente ed i componenti dell'economia domestica. In assenza della notifica dell'ultimo biennio il richiedente è tenuto a presentare la propria dichiarazione d'imposta;
- documentazione inerente ogni reddito d'altra fonte;
- conteggio dei premi della Cassa Malati di tutti i componenti l'economia domestica;
- copia del contratto di locazione e dell'ultimo aumento del canone d'affitto;
- copia dell'ultimo conteggio delle spese accessorie.

Domande inoltrate 30 giorni dopo il termine di presentazione (30 giugno) e modifiche delle condizioni che danno il diritto al sussidio intervenute dopo il 31 luglio di ogni anno, non vengono prese in considerazione.

La richiesta del sussidio dovrà essere rinnovata ogni anno con la medesima procedura.

Art. 5 Verifiche e informazioni

Il Municipio ha il diritto di assumere ogni informazione presso il locatario, il locatore, il datore di lavoro e qualsiasi Ente o Autorità amministrativa o giudiziaria.

Art. 6 Versamento del sussidio

Il sussidio è versato in una sola rata durante il mese di dicembre.

Art. 7 Norme finali e transitorie




In deroga all'art. 4 della presente Ordinanza le richieste per l'ottenimento dei sussidi per il 1994 dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 30.9.1994.

Art. 8 Esposizione

La presente Ordinanza è esposta all'albo comunale per un periodo di 15 giorni a partire dal 28 aprile 1994 ed entra in vigore il 1.1.1994.

Art. 9 Ricorso

La presente Ordinanza può essere impugnata al Consiglio di Stato in via di ricorso durante il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:  Il Segretario: 


Esposta agli albi comunali il 26.4.1994

(O.R./R)